

Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche

Approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n° del

Sommario

Art. 01. Oggetto e procedura di approvazione.....	
Art. 02. Definizioni	
Art 03. Finalità e Criteri da seguire per l'individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche	
Art. 04. Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche, sagre, fiere e manifestazioni occasionali	
Art. 05. Tipologia, luogo ed orario di svolgimento del Mercato settimanale	
Art. 06. Dimensioni numero e requisiti dei posteggi.....	
Art. 07. Occupazioni e circolazione nelle aree	
Art. 08. Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi già esistenti nei mercati e durata della concessione.....	
Art. 09. Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi nei mercati di nuova istituzione	
Art. 10. Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati. Spunta.....	
art. 11. Concessione di suolo Pubblicoí ...	
Art. 12. Presenze sul mercato	
Art. 13. Gestione del mercato	
Art. 14. Obblighi degli operatori economici presenti sul mercato.....	
Art. 15. Spostamento, trasferimento o ristrutturazione del mercato	
Art. 16. - Modificazioni del posteggio.	
Art. 17. Posteggi per i produttori agricoli	
Art. 18. Normativa igienico-sanitaria.....	

Art. 19. Sospensione e Revoca dell'autorizzazione con concessione di posteggio	
Art. 20. Mercati Straordinari	
Art. 21. Posteggi fuori mercato. Criteri di assegnazione.	
Art. 22. Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante	
Art. 23. Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante-Divieta-.....	
Art. 24. Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione	
Art. 25. Reintestazione della concessione del posteggio	
Art. 26. Attività con il sistema del battitore	
Art. 27. Commercio- eventi occasionali.....	
Art. 28. Fiere.....	
Art. 29. Autorizzazione per operare nelle fiere	
Art. 30. Spunta - Posteggi Fiere.....	
Art. 31. Fiere e commercio su aree pubbliche: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali.....	
Art. 32. Sagre.....	
Art. 33. Attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande.....	
Art. 34. Calendario regionale delle fiere e delle sagre.....	
Art. 35. Modifiche del calendario regionale delle fiere e delle sagre	
Art. 36. Hobbisti.	
Art. 37. Comportamenti virtuosi.....	
Art. 38. Modifica spostamento posteggi	
Art. 39. Regime sanzionatorio	
Art. 40. Disposizioni finali	
Art. 41. Abrogazioni e disposizioni transitorie.....	

Art. 01. Oggetto e procedura di approvazione

1. Il presente Regolamento comunale, adottato ai sensi delle disposizioni di cui alla LR 2 febbraio 2010, n. 6 e s.m.i. e dei relativi D.G.R. di attuazione, 27 giugno 2016 - n. X/5345 e 2 agosto 2016 n. X/5519, disciplina il commercio su aree pubbliche, le modalità di organizzazione, di autorizzazione e di svolgimento delle fiere, sagre, che si svolgono sul territorio comunale, nonché delle altre aree distributive per manifestazioni temporanee occasionali.
2. Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale previo parere di cui all'art.19 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6;

Art. 02. Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento si intendono:
 - a) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
 - c) per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - d) per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - e) per mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio;
 - f) per fiera: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);
 - g) per sagra: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione della socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);
 - h) per calendario regionale delle fiere e delle sagre: l'elenco approvato da ciascun Comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;

- i) per eventi occasionali: manifestazioni, eventi, spettacoli, non istituzionali, organizzati da comitati, associazioni o altri soggetti privati e/o operatori commerciali, aventi per scopo la promozione culturale, sociale, sportiva e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea e/o l'esposizione di merci con vendita diretta al consumatore che comunque, per caratteristiche non rientrano nella fiere e nelle sagre di cui alla legge Regionale.
- j) per presenze in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- k) per presenze effettive in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
- l) per attrezzature: i banchi e i trespoli, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;
- m) per associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche: le associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello provinciale ai sensi della l. 580/1993, oppure presenti a livello regionale e statale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro.
- n) per spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- o) per spuntista: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- p) per produttori agricoli: i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi;
- q) per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale, e soggetto al rilascio di concessione;
- r) per battitore: si caratterizza per il suo modo di illustrare e promuovere i propri articoli, siano essi venduti singolarmente che venduti in forma di "stock" comprensivi di più articoli contemporaneamente.
- s) per Hobbisti: tutti coloro che, non essendo in possesso dell'Autorizzazione per il commercio mediante l'utilizzo di posteggi e/o del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore. Essi possono operare solo nei mercatini aperti alla partecipazione degli hobbisti.

Art 03. Finalità e Criteri da seguire per l'individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche

1. Le aree destinate al commercio su aree pubbliche sono quelle individuate nell'articolo 31 del presente regolamento, eventuali modifiche o nuove ubicazioni dovranno essere individuate dal Consiglio Comunale in relazione al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) favorire e consolidare una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore valorizzando la funzione commerciale su aree pubbliche al fine di assicurare un servizio anche nelle zone o nei quartieri più degradati o non sufficientemente serviti dalla rete distributiva esistente e a massimizzare la sinergia con le altre forme di distribuzione commerciale e di servizi urbani esistenti;
 - b) considerare l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
 - c) salvaguardare e riqualificare i centri storici e le aree urbane mediante la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale;
 - d) salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie favorendo i mercati in sede propria rispetto a quelli su strada;
 - e) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
 - È un facile accesso ai consumatori;
 - È sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 - È la conciliazione delle esigenze degli operatori con quelle della popolazione residente;
 - È la salvaguardia dell'attività commerciale in atto, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti urbanistici, igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
 - È un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso le aree congestionate.
2. Nell'individuare le aree, il comune tiene in particolare conto:
- a) delle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
 - b) idoneità delle aree mercatali sotto il profilo della dotazione di servizi igienici e di impianti adeguati per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria;
 - c) localizzazione in aree che permettano un facile accesso ai consumatori e idonee vie di fuga o di passaggio dei mezzi di emergenza;
 - d) presenza di adeguate condizioni viarie e di parcheggio o di trasporto pubblico;
 - e) salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale come previsto dal comma 16 dell'art. 28 del D.lgs. n. 114 del 1998, anche attraverso la definizione delle merceologie e delle strutture di vendita ammesse;
 - f) impatto positivo sul tessuto economico e commerciale, tenuto conto della densità della rete distributiva, della popolazione residente e fluttuante come volano di ulteriori attività e per combattere la desertificazione commerciale;
 - g) salvaguardia e riqualificazione delle aree esistenti, attraverso il trasferimento in altre aree pubbliche o private dei posteggi che congestionano il traffico veicolare o che intralciano il passaggio dei pedoni;
 - h) superficie dei posteggi adeguata all'esercizio dell'attività, anche in relazione alla localizzazione del posteggio.

Art. 04. Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche, sagre, fiere e manifestazioni occasionali

1. Presso il Comune è istituita una commissione consultiva per il commercio, con lo scopo di dare voce alle esigenze dei commercianti, degli esercenti la somministrazione, degli artigiani e dei consumatori-utenti, di incentivare lo sviluppo delle attività commerciali ed artigiane, nonché di promuovere iniziative collaterali per un maggiore coinvolgimento nelle attività del paese.
2. La Commissione per il Commercio è nominata dal Sindaco e decade alla scadenza del mandato dello stesso.

3. Per il rinnovo della Commissione il Sindaco provvederà a richiedere le prescritte designazioni tramite avviso pubblico sul sito istituzionale o lettera invito alle Associazioni di categoria ed Organizzazioni e, in assenza, procederà comunque alla nomina per quanto di sua competenza.
4. Qualora non pervenisse la designazione di tutti i rappresentanti entro i tempi stabiliti da apposita richiesta, la Commissione verrà ugualmente costituita raggiunta la designazione di un numero minimo di 7 componenti.
5. La Commissione è così composta da:
 - Sindaco o Assessore al Commercio, che la presiede;
 - Responsabile dell'Ufficio Commercio, con funzioni di segretario;
 - 2 rappresentanti di settore del comune,
 - 2 rappresentanti delle associazioni di settore
 - 3 rappresentanti dei commercianti su aree pubbliche,
 - 3 rappresentanti dei negozianti locali,
 - 2 rappresentanti delle associazioni locali,
 - 1 rappresentante degli hobbisti e 1 rappresentante dei consumatori se presenti sul territorio.

Tutti i componenti della commissione, ad eccezione del segretario, hanno diritto di voto. Gli assessori e i consiglieri comunali possono partecipare all'adunanza della Commissione con diritto di parola.

6. La partecipazione alle sedute della Commissione è gratuita e volontaria e non dà diritto ad alcun tipo di compenso.
7. I componenti della Commissione sono dichiarati decaduti per dimissioni oppure dopo 3 assenze ingiustificate.
8. Nel caso la Commissione, per effetto del punto precedente, si riducesse ad un numero di componenti inferiori al minimo, si dovrà procedere, seguendo lo stesso iter inizialmente attuato per la costituzione della Commissione, all'individuazione di nuovi rappresentanti per garantirne la composizione minimale.
9. La Commissione è interpellata in riferimento:
 - a. alla programmazione annuale di tutte le attività di commercio, fiere, sagre, eventi occasionali su area pubblica o ad uso pubblico;
 - b. alla definizione dei criteri per l'organizzazione e la gestione degli spazi come all'individuazione di nuovi spazi ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del presente Regolamento;
 - c. alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
 - d. alla istituzione, soppressione, variazione, spostamento e/o ristrutturazione dei mercati, delle sagre e delle fiere, compresi gli orari di svolgimento del medesimo;
 - e. alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
 - f. alla presa visione dei criteri di safety e security per lo svolgimento in sicurezza dei casi di situazioni particolari.
10. La convocazione della Commissione è disposta dal Presidente con apposito ordine del giorno da comunicare tramite posta elettronica o altro idoneo strumento ai componenti almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
11. La convocazione straordinaria con preavviso di almeno 24 ore è fatta direttamente dal Presidente anche a mezzo telefono.
12. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Le decisioni, i pareri e gli indirizzi sono assunti con la maggioranza dei presenti.

13. La Commissione si riunirà nei locali individuati dall'Amministrazione Comunale. Per ogni riunione della Commissione dovrà redigersi un breve verbale

Art. 05. Tipologia, luogo ed orario di svolgimento del mercato settimanale

1. I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, e le fiere di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 27 del D. Lgs. n. 114 del 1998 si definiscono:
 - a. ordinari, quando non vi sono limitazioni alle merceologie dei posteggi o le limitazioni non superano il due per cento degli stessi;
 - b. a merceologia esclusiva, quando le merceologie ammesse sono individuate in modo preciso dal regolamento comunale;
 - c. straordinari, quando trattasi di mercati che si tengono occasionalmente nella stessa area mercatale con gli stessi operatori in giorni diversi dal normale mercato;
2. Ai sensi dei commi 13 e 15 dell'art. 28 del D.lgs. n. 114 del 1998, il Comune provvede, sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento, alla istituzione o soppressione dei mercati, alla determinazione dei giorni in cui essi si svolgono, alla determinazione del numero dei posteggi, allo spostamento di posteggio, sentita la Commissione Consultiva e nel caso le associazioni degli operatori su aree pubbliche e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. Il mercato ordinario ha frequenza settimanale e si svolge nella giornata di MERCOLEDÌ nell'area attrezzata ubicata all'angolo tra C.so Milano e Via Paganini, delimitata come da planimetria allegata, dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
4. Eventuali modificazioni al provvedimento comunale di individuazione delle aree di mercato, effettuata ai sensi delle vigenti leggi, non determinano modifiche al presente regolamento e fatto salvo quanto previsto e disciplinato dal presente Regolamento
5. La direzione e l'organizzazione dei mercati è assunta dall'Ufficio Commercio del Comune, mentre la vigilanza è effettuata dal Comando di Polizia Locale e dalle autorità sanitarie, nell'ambito delle rispettive competenze.
6. I concessionari fissi non potranno accedere al mercato prima delle ore 6,30 e non oltre le ore 7,40. Entro le ore 8,00 dovranno allontanare dall'area riservata al posteggio i propri mezzi di trasporto che non trovino collocazione all'interno del posteggio loro assegnato e sistemare la merce all'interno del posteggio.
7. Non è permesso iniziare le operazioni di smontaggio dei banchi prima delle ore 13,00. Tutte le attrezzature di vendita dovranno comunque essere rimosse entro le ore 14,00. Tale orario può essere disatteso in caso di condizioni meteorologiche e climatiche particolarmente sfavorevoli. A tal riguardo si farà riferimento alle eventuali Allerte meteo-avvisi di Criticità emesse dalla Regione Lombardia Protezione Civile.
8. La mancata presenza del titolare del posteggio entro le ore 8.00 verrà annotata come assenza e comporterà l'assegnazione di tale posteggio ad altro operatore occasionale secondo le modalità previste dall'art. 10 del presente Regolamento.
9. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo infrasettimanale, il mercato verrà comunque normalmente effettuato ad eccezione del caso in cui Natale e Capodanno cadano di mercoledì: in questo caso il Sindaco, effettuate le consultazioni di Legge, potrà fissare la data alternativa di svolgimento. Eventuali deroghe provvisorie e/o occasionali al giorno e/o all'orario saranno stabilite dal Sindaco compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia
10. In caso di edizioni straordinarie del mercato si potrà modificare l'orario di vendita rispetto a quello già indicato al presente articolo; l'orario verrà determinato nel procedimento che istituisce le giornate di mercato straordinario nel rispetto della Legge della Regione Lombardia n. 6 del 02.02.2010, ovvero tra le 5,00 e le ore 24,00.

11. Eventuali modifiche permanenti del giorno di svolgimento del mercato settimanale, della localizzazione e del numero dei posteggi, dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale, previo parere della commissione di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 06. Dimensioni numero e requisiti dei posteggi

1. Il mercato è organizzato sulla base di posteggi il cui fronte espositivo non può superare i 9,50 metri lineari e la cui profondità deve essere contenuta entro i 5,50 metri.
2. Nell'area mercatale sono individuati n. 103 posteggi di cui n. 76 destinati alla vendita di prodotti Non Alimentari, n. 25 destinati alla vendita di prodotti Alimentari, n. 1 riservato alla vendita da parte dei produttori agricoli e n. 1 riservato ai Battitori.
3. Non è consentita l'unione di 2 (due) posteggi contigui anche nel caso che entrambi siano assoggettati alla stessa titolarità.
4. Non è possibile trasformare un posteggio destinato alla vendita di alimenti in un posteggio non alimentare e viceversa.
5. L'eventuale richiesta d'integrazione di settore merceologico, che si verifica quando un operatore che occupa posteggio destinato alla vendita di alimenti chiede l'autorizzazione alla vendita di prodotti non alimentari, può essere autorizzata solo a condizione che venga mantenuto inalterato il settore merceologico stabilito nell'autorizzazione originaria, con conseguente vendita dei prodotti inerenti tale settore.
6. Nell'ambito dei settori merceologici alimentare e non alimentare, i comuni possono, altresì, determinare le tipologie merceologiche di ogni posteggio (determinandole per macro categorie) in relazione alle esigenze dei consumatori, sentire le commissioni consultive di cui all'articolo 19 della l.r. 6/2010.
7. Al fine di favorire l'integrazione e lo scambio di operatori tra i diversi paesi dell'Unione Europea il Comune può prevedere posteggi temporanei aggiuntivi riservati ad operatori comunitari.
8. L'area adibita alla vendita di prodotti alimentari dovrà avere i requisiti prescritti dalle vigenti normative igienico-sanitarie o, in subordine, i mezzi utilizzati dagli operatori commerciali dovranno essere dotati di specifica autorizzazione sanitaria che li abiliti alla vendita di prodotti alimentari.

Art. 07. Occupazioni e circolazione nelle aree

1. Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente Regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri commercianti, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale.
2. Gli spazi destinati allo svolgimento dell'attività sono delineati con apposita segnaletica.
3. È fatto obbligo di osservare l'allineamento e le distanze regolamentari tra i banchi, lasciando liberi i passaggi laterali nonché il fronte di vendita in modo da consentire il regolare flusso del pubblico e le normali operazioni di carico e scarico della merce.
4. Durante lo svolgimento del mercato, della fiera, dalla sagra o di altri eventi occasionali commerciali, su tutta l'area interessata è vietata la circolazione di veicoli di qualsiasi genere, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine

Art. 08. Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi già esistenti nei mercati e durata della concessione

1. Per partecipare alle selezioni è necessario che gli interessati, se già autorizzati allo svolgimento del commercio su aree pubbliche, siano in possesso della seguente documentazione (D.G.R.27/06/2016 n. X/5345 paragrafo 3.2.1 e il d.d.u.o. n. 7240 del 22 luglio 2016):
 - É titolo in scadenza, ove posseduto;
 - É carta di esercizio, ove richiesta;
 - É attestazione annuale.
2. Nell'ambito delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi già esistenti nei mercati, nel caso di pluralità di domande concorrenti, si applicano i seguenti criteri:
 - a) maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:
 - a1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio.
Punteggi:
 - É anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
 - É anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
 - É anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.
 - a2) l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:
si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato. Il punteggio di cui alla presente lettera viene attribuito esclusivamente al soggetto che ha mantenuto la titolarità della concessione dal momento della presentazione della sua domanda sino alla scadenza dei termini previsti dal presente bando per la presentazione delle domande;
 - b) nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a 7 punti per l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata.
 - c) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'impresa che presenta il certificato di regolarità contributiva.
3. A parità di punteggio il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda.
4. L'assegnazione definitiva del posteggio ha validità di dodici anni ed è effettuata dall'ufficio comunale competente secondo la graduatoria risultante dall'esperimento del bando pubblico.

5. Nei mercati ogni autorizzazione riguarda un singolo posteggio per ogni singolo giorno. Nei mercati con strutture fisse e nelle fiere l'autorizzazione riguarda tutti i giorni in cui si esercita l'attività. Un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento, ovvero di tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento. Le concessioni di posteggio in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) restano efficaci fino alla prima scadenza delle stesse.

Art. 09. Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi nei mercati di nuova istituzione

1. Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati di nuova istituzione si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi (D.G.R.27/06/2016 n. X/5345 paragrafo 3.2.2)
2. Criterio correlato alla qualità dell'offerta: punti 5, devono essere garantite almeno 2 delle seguenti condizioni:
 - vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy;
 - offerta al consumatore di una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti;
 - partecipazione alla formazione continua di cui all'articolo 20, comma 10 della l.r. 6/2010;
 - adesione a certificazioni di qualità dei processi e delle produzioni riconosciute da enti certificatori nazionali;
3. criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 3, dev'essere garantito l'impegno da parte dell'operatore a fornire almeno uno dei seguenti servizi quali:
 - la consegna della spesa a domicilio;
 - servizi di prenotazione o vendita via internet;
4. criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: punti 2, devono essere garantiti:
 - la compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto;
 - l'utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale (Euro 5 e superiori, GPL, Metano in forma liquida o gassosa, elettrico, ibrido);
5. A parità di punteggio si applica il criterio di anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche.
6. Per il rilascio delle concessioni in posteggi di nuova istituzione nei mercati esistenti, si applicano gli stessi criteri di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.

Art. 10. Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati. Spunta

1. I posteggi che non vengono occupati dai rispettivi assegnatari entro le ore 8.00 o temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, tramite spunta, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai venditori ambulanti occasionali presenti sul mercato alle ore 8,00.

2. Dette assegnazioni sono effettuate ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi riferibili all'autorizzazione indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese, cumulata con quella dell'eventuale dante causa.
3. Sono ammessi alle operazioni di spunta il titolare dell'autorizzazione e, qualora risultanti dalla carta di esercizio telematica o da documentazione attestante contratti a tempo determinato, i soci, gli associati in partecipazione, i dipendenti ed i collaboratori.
4. In caso di autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett.a), D.lgs. 114/98, la domanda di ammissione alla graduatoria di spunta potrà essere accolta solo se il titolo autorizzatorio risulti rilasciato da un Comune della Regione Lombardia; alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione di non essere titolare, in altro Comune, di altra autorizzazione e concessione di posteggio per la medesima giornata e nel medesimo orario del mercato per cui si richiede l'ingresso in spunta.
5. Non potrà essere assegnato in spunta ad operatore autorizzato al commercio nel settore alimentare un posteggio ricompreso nel settore non alimentare e viceversa, al fine di assicurare il rispetto delle norme igienico sanitarie
6. Coloro che non presenteranno richiesta di conferma nella graduatoria nel periodo dal 01 dicembre al 31 gennaio o coloro che non parteciperanno alla spunta per un periodo superiore a 06 mesi dall'ultima presenza, perderanno il punteggio acquisito durante gli anni precedenti.
7. I soggetti partecipanti alla spunta devono esibire l'originale dell'autorizzazione con la quale si presentano al mercato. Agli operatori che rifiutano i posteggi disponibili non verrà conteggiato il punto di presenza, mentre questo sarà attribuito a quelli rimasti esclusi per mancanza di posteggi
8. Nel caso di parità nella graduatoria, di cui al comma 2 del presente, la precedenza sarà determinata dall'anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dall'iscrizione nel registro delle imprese.
9. L'area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora, per fruire della stessa, sia necessario l'utilizzo di strutture o attrezzature, debitamente autorizzate, di proprietà del titolare della concessione, ivi inclusi box o chioschi.

Art. 11. Concessione di suolo pubblico

1. L'atto di assegnazione del posteggio ai sensi del presente regolamento ha natura di concessione del diritto di occupazione di suolo pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Tale concessione viene rilasciata dietro presentazione di specifica richiesta; l'occupazione deve avvenire in conformità ai criteri indicati nei precedenti articoli.
2. Il provvedimento ha la durata prevista dal presente regolamento, salvo le possibilità di revoca motivata previste dalle norme in materia. Il diritto acquisito può essere trasferito a terzi in caso di cessione d'azienda, di ramo d'azienda o di gestione d'azienda ed il nuovo titolare dovrà garantire la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico trattati dal cedente.
3. Il Comune provvede con un atto unico al rilascio di autorizzazione e concessione di suolo pubblico unificando il periodo di validità delle stesse.

Art. 12. Presenze sul mercato

1. Sono considerate presenze le date in cui l'operatore titolare del posteggio si è recato presso il mercato ai sensi dell'articolo 5 del presente, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività per cause a lui non imputabili.
2. In caso di subingresso, durante l'anno, le assenze del cedente non si cumuleranno a quelle dell'acquirente del posteggio.
3. La validità della partecipazione al mercato è attestata dalla presenza del titolare dell'autorizzazione e, qualora risultanti dalla carta di esercizio telematica o da documentazione attestante contratti a tempo determinato, i soci, gli associati in partecipazione, i dipendenti ed i collaboratori.
4. Non si procede alla rilevazione delle assenze nei mercati straordinari.
5. Al fine di provvedere alla giustificazione delle assenze, i titolari di posteggio devono comunicare all'ufficio comunale competente entro la giornata di mercato successiva i motivi che hanno comportato l'assenza presentato l'eventuale documentazione giustificativa relativa;
6. In difetto di quanto sopra sarà considerata come assenza ingiustificata.

Art. 13. Gestione del mercato

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'esplicitamento delle attività di carattere istituzionale e dei servizi di mercato attraverso apposito personale dipendente o convenzionato.
2. Il controllo del mercato settimanale è affidato all'Ufficio di Polizia Locale o ad altro soggetto individuato che provvederà a quanto segue:
 - a. rilevazioni delle assenze;
 - b. assegnazione posteggi liberi agli spuntisti;
 - c. rilevazione degli spuntisti ai quali non è stato possibile assegnare il posteggio;
 - d. verifica dei documenti obbligatori ó carta d'esercizio ed attestazione.
3. Il Comune potrà affidare ad associazioni di categoria e/o loro consorzi, nonché a società ed enti a loro collegate o da loro controllate mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali ed alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato.
4. Tali soggetti sono individuati considerando in via prioritaria la rappresentatività sindacale degli operatori, la disponibilità di sedi nel territorio comunale, di strutture tecniche e di risorse economiche e finanziarie in grado di soddisfare adeguatamente le obbligazioni derivanti dalla stipula delle convenzioni.
5. L'affidamento di tali servizi avviene previa pubblicazione di bando all'albo pretorio comunale. Nel suddetto bando saranno indicati i criteri e le modalità di scelta del gestore, conformemente a quanto espresso nel comma precedente.
6. Al gestore saranno affidati i servizi inerenti la predisposizione dei posteggi, l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, gli altri compiti necessari per la regolare gestione del mercato o della fiera specificati nel bando.
7. Nei compiti di cui al comma precedente, il gestore dovrà operare secondo trasparenza, sulla base degli atti predisposti dall'ufficio comunale competente.

Art. 14. Obblighi degli operatori economici presenti sul mercato

1. Nello svolgimento del mercato gli operatori economici titolari di concessione di posteggio, anche giornaliera, devono rispettare i seguenti obblighi:
 - a. esibire i documenti autorizzativi su richiesta delle autorità competenti;

- b. rispettare la superficie assegnata;
- c. non appendere merci che superino in proiezione l'occupazione a terra assegnata;
- d. le coperture sporgenti rispetto al posteggio devono essere posizionate in modo tale da non causare intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e dei mezzi di soccorso. Le aste di appoggio degli ombrelloni posti a copertura dei banchi devono essere posizionate all'interno dell'area di concessione del posteggio; è vietato appendere le merci oltre la linea del banco;
- e. le tende di protezione del banco di vendita devono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a mt.2,50 e possono sporgere dallo spazio in concessione in misura strettamente necessaria a garantire la preservazione della merce dagli agenti atmosferici, non superando comunque mt.1 nella parte anteriore e mt.0,50 in quelle laterali;
- f. tenere un contegno corretto, riguardoso ed educato nei rapporti con il pubblico;
- g. usare bilance, pesi e misure in ottimo stato di conservazione, disposte in modo che l'acquirente possa controllare agevolmente la pesatura;
- h. non depositare la merce esposta in vendita sul suolo, eccezione fatta per i vasi di fiori ed articoli casalinghi, calzature e ferramenta sempre nel rispetto dello spazio massimo del singolo posteggio;
- i. occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatto salvo quanto indicato all'articolo 5 comma 7 o per problemi di salute o da comprovato stato di necessità, per il quale sia richiesto l'allontanamento dal mercato. In tutti gli altri casi l'operatore economico sarà considerato assente.
- j. provvedere con mezzi propri alla protezione della pavimentazione stradale onde evitarne il danneggiamento: qualora ciò si verificasse verrà addebitato all'operatore responsabile il costo del ripristino dello stato dei luoghi;
- k. posizionare i rifiuti mercatali prodotti nel proprio posteggio in modo differenziato.

Art. 15. - Spostamento, trasferimento o ristrutturazione del mercato.

1. La ristrutturazione, lo spostamento o il trasferimento definitivo in altra sede o in altro giorno lavorativo, del mercato di cui al presente Regolamento possono essere disposti dal Comune, ai sensi del presente, per:
 - a. motivi di pubblico interesse;
 - b. cause di forza maggiore;
 - c. limitazioni e vincoli viabilistici e igienico sanitari;
2. In caso di riduzione nel numero dei posteggi il Comune deve provvedere a comunicare alla Regione, entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento, il numero dei posteggi soppressi.
3. La riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione dovrà essere effettuata a partire da apposita istanza dell'interessato, da esaminarsi sulla base di una graduatoria di priorità predisposta dal competente Ufficio sulla base dei seguenti elementi:
 - a. anzianità di presenza effettiva sul mercato;
 - b. anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
 - c. anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
 - d. compatibilità delle merceologie di vendita (alimentari e non alimentari) e il tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi disponibili.
4. Tale graduatoria dovrà essere pubblicata e portata a conoscenza degli operatori del mercato con idonee modalità non meno di 60 gg. precedenti la data prevista per il trasferimento; contro tale graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Ufficio competente entro 7 gg. dalla data di notifica della graduatoria stessa.

Su tali istanze il Funzionario Responsabile deve pronunciarsi entro il termine di 15 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza, notificando all'interessato l'esito della pronuncia; in caso di accoglimento del ricorso, l'Ufficio provvederà alla pubblicazione ed alla notificazione della nuova graduatoria con le medesime modalità già adottate.

Art. 16. - Modificazioni del posteggio.

1. Gli operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'Ufficio comunale competente apposita istanza di assegnazione di altro posteggio libero, specificando il posteggio che si intende occupare, o di aumento di dimensioni del proprio posteggio nel medesimo mercato per cui il Comune non abbia ancora provveduto ad attivare le procedure di assegnazione secondo quanto previsto del presente Regolamento, contenente dichiarazione di rinuncia al posteggio di cui l'interessato è già titolare in caso di accoglienza dell'istanza.
2. Le domande saranno esaminate semestralmente con i seguenti criteri di priorità: anzianità di presenza maturata nel singolo mercato, anzianità di iscrizione nel registro delle imprese ed anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese, data di presentazione al protocollo.
3. Gli operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'Ufficio competente apposita istanza di scambio reciproco del posteggio.
4. Il Funzionario Responsabile dispone lo scambio delle concessioni di posteggio verificata la reciproca compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita da ciascun operatore con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi interessati. Le domande di ampliamento della superficie del posteggio in concessione saranno accolte solo nel caso in cui vi siano posteggi idonei disponibili.

Art. 17. Posteggi per i produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli in possesso dei requisiti di cui al D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 è riservato un posteggio. Nel caso di domande superiori alle disponibilità, tali posteggi sono assegnati secondo la normativa vigente.
2. I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi. I produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio e non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.
3. Il presente non si applica ai mercati e alle fiere a merceologia esclusiva in cui le merceologie ammesse riguardino produzioni agricole locali o di interesse locale.

Art. 18. Normativa igienico-sanitaria

1. Nello svolgimento del mercato devono essere rispettate tutte le prescrizioni di carattere igienico- sanitario previste dalle leggi vigenti, dai regolamenti dell'ATS e da eventuali regolamenti e disposizioni comunali.

Art. 19. Sospensione e revoca dell'autorizzazione con concessione di posteggio

1. Ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2 della Legge Regionale, l'autorizzazione è sospesa, per un periodo non superiore ai 20 gg. in caso di recidiva (ovvero l'operatore ha commesso per 2 volte nell'arco di 12 mesi la medesima violazione, anche se ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione) delle seguenti violazioni:
 - a. le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b. l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
 - c. il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
 - d. nel caso mancato sgombero dall'area del mercato entro le ore 14,00.
3. Il Comune revoca l'autorizzazione:
 - a. nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio;
 - b. per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio preventivamente comunicata all'ufficio comunale competente.
 - c. qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche;
 - d. in caso di morte del titolare dell'autorizzazione qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione dell'attività.
4. L'autorizzazione è sospesa nel caso di mancato pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche entro i termini di legge, (sia nel caso del pagamento in un'unica soluzione, sia nel caso di rateizzazione dell'importo), fino al pagamento della tassa e comunque per un periodo massimo di mesi 4, oltre al quale l'autorizzazione sarà revocata.

Art. 20. Mercati Straordinari

1. Nei periodi natalizio, pasquale ed estivo, fermo restando quanto indicato all'articolo 5 comma 9 del presente regolamento, può essere programmata l'effettuazione di edizioni aggiuntive dei mercati esistenti, senza riassegnazione dei posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio. Il periodo natalizio coincide con il mese di dicembre; quello pasquale con i 15 giorni prima della Pasqua, quello estivo dal mese di giugno al mese di settembre di ogni anno.
2. In occasione dei mercati straordinari, anticipatamente alle operazioni di spunta, i titolari di posteggio del mercato ordinario hanno il diritto di occupare i posteggi liberi a disposizione, accorrandosi in una stessa area e per file. Nel caso in cui più soggetti aventi diritto richiedano di occupare il medesimo posteggio, la scelta sarà regolata dall'anzianità della concessione di posteggio posseduta e, in subordine, alla data indicata nel registro ditte.
3. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare è di dodici.
4. La proposta deve essere presentata in forma scritta al Comune almeno sessanta giorni prima della data prevista:
 - a. da almeno dieci operatori su area pubblica;
 - b. dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;
5. Il Comune deve decidere entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. In caso di mancata comunicazione di diniego entro tale termine, la proposta si intende accolta.
6. Entro il mese di ottobre di ogni anno i soggetti indicati al comma 4 lett. a e b possono presentare un programma di edizioni straordinarie od aggiuntive per i mercati da svolgere nell'anno successivo.

7. L'assegnazione temporanea dei posteggi non occupati avverrà sulla base della graduatoria di spunta prevista per tale mercato e la presenza non verrà conteggiata ai fini della graduatoria stessa.
8. Ai mercati straordinari si applica la disciplina prevista per il mercato settimanale in quanto compatibile e possono essere effettuati solo nell'area indicata all'articolo 5 comma 3 del presente Regolamento.
9. La gestione dei mercati straordinari può essere affidata conformemente alle previsioni di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 21. Posteggi fuori mercato. Criteri di assegnazione.

La concessione dei posteggi isolati ha una durata di anni 12. I criteri di assegnazione sono quelli indicati ai paragrafi 3.2.1, in caso di posteggi già esistenti, e 3.2.2, in caso di posteggi di nuova istituzione, della D.G.R. 5345/2016 di cui agli articoli 8 e 9 del presente Regolamento, previo esperimento di bando pubblico (D. Direttoriale nr. 7456/2016).

Il concorrenti all'assegnazione dovranno impegnarsi a svolgere l'attività di vendita conformemente alla tipologia merceologica stabilita per il posteggio da assegnare, pena decadenza della concessione.

Art. 22. Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative, intende avviare l'attività.
L'autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
2. Nella domanda di rilascio dell'autorizzazione l'interessato dichiara:
 - a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
 - b) il possesso dei requisiti di cui alla legge;
 - c) il settore o i settori merceologici;
 - d) di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.
3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il competente Settore comunale non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.
4. Il competente Settore comunale, in fase di istruttoria della domanda, verifica la completezza e il possesso dei requisiti del richiedente.
5. Qualora la domanda non sia regolare o completa il citato Settore competente ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
6. Nel caso in cui il competente Settore non provveda alla comunicazione di cui al comma 5, il termine del procedimento decorre comunque dal ricevimento della domanda.

Art. 23. Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante -Divieti-

- 1) L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto, con mezzi motorizzati o altro mezzo, su qualunque area pubblica non espressamente interdetta ai sensi del presente Regolamento e con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

- 2) L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e che non crei pregiudizio alla sicurezza dei pedoni o a diritti di terzi.
- 3) La sosta in un determinato punto non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita; per tempo strettamente necessario alla contrattazione e si intende un periodo comunque non superiore complessivamente, a 30 minuti, durante il quale l'esercente allestisce il mezzo mobile ed effettua le operazioni di vendita propriamente dette; non è consentito disporre al suolo cassette o altro materiale vendita come l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
- 4) Non è consentito all'operatore tornare durante l'arco della giornata ad esercitare il commercio nella stessa area, nonché di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante e/o dal luogo ove precedentemente si sia fermato.
- 5) L'orario per l'esercizio del commercio in forma itinerante è stabilito dalle ore 08.00 alle 20.00.
- 6) L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante non è ammessa nei giorni e nelle ore nelle quali si svolgono i mercati e le fiere oggetto del presente Regolamento per un'area ricompresa entro i 500 mt. dall'area di mercato o fiera individuate.
- 7) Inoltre l'esercizio dell'attività è vietato, ad eccezione delle attività di somministrazione effettuata con carretti o velocipedi.
 - a. nelle aree parcheggio degli esercizi commerciali ed in tutte le aree adibite alla sosta regolamentata dei veicoli;
 - b. lungo i cigli delle strade comunali in cui non vi siano aree idonee allo stazionamento dei veicoli e alla sosta;
 - c. lungo le vie: Nazionali dei Giovi, via Desio/SP173, via Monza, Strada Provinciale ex 527 ss (Monza Saronno), Strada Provinciale ex 35 ss. (Milano Meda) Comasinella e comunque, in tutti i casi in cui la sosta dei veicoli sia inibita ai sensi del codice della strada;
 - d. a distanze minori di:
 - É 50 mt. dalle intersezioni stradali,
 - É 100 mt. dalle scuole, chiese e cimiteri,
 - É 200 metri da Centro sportivo comunale, dalle strutture sportive in generale, dalla stazione ferroviaria e dai giardini pubblici.

Art. 24. Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata a norma del Codice civile; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del dodicennio in corso.
4. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.

5. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui al D.lgs. 59/2010 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.
6. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non ottenga il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui al D.lgs. 59/2010 e non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade di diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con disposizione del responsabile del Settore competente.
7. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui al D.lgs. 59/2010 alla data di acquisizione del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta, a titolo provvisorio, l'attività del de cuius, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con disposizione del responsabile del Settore competente.
8. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. In caso di trasferimento a terzi dell'autorizzazione al commercio itinerante, in gestione o in proprietà, il dante causa potrà indicare, a titolo meramente informativo, nell'atto di cessione dell'azienda o di ramo di essa, o in un successivo atto integrativo, le presenze che intende eventualmente trasferire al subentrante.

Art. 25. Reintestazione della concessione del posteggio

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione e la concessione della corrispondente area di posteggio sono reintestate al nuovo esercente da parte del competente ufficio comunale, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 59/2010 e ferma restando la scadenza originaria della concessione di suolo pubblico. La reintestazione della concessione di posteggio è effettuata a seguito di richiesta del subentrante e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturarla.
2. Qualora il titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

Art. 26. Attività con il sistema del battitore

1. Agli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore vengono riservati i posteggi nei mercati e nelle fiere secondo quanto previsto dall'articolo 26 della L.r. 6/2010. Tali operatori non sono titolari di concessione pluriennale e i posteggi a loro riservati sono assegnati in base al programma di turnazione concordato con il comune.
2. In caso di rinuncia al posteggio da parte dei battitori o di revoca della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso per un periodo superiore a sei mesi consecutivi, l'area sarà recuperata dal Comune ed inserita tra i normali posteggi da assegnare ad altri operatori.

3. I posteggi concessi ai battitori, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, non possono essere assegnati ad altri operatori.

Art. 27. Commercio- eventi occasionali.

1. Gli eventi occasionali che comunque per caratteristiche non rientrano nelle fiere e nelle sagre di cui alla definizione della Legge Regionale, sono individuati con provvedimento di Giunta Comunale, in osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e di quanto previsto all'articolo 31 comma 3 rispetto all'ubicazione.
2. Durante detti eventi di carattere occasionale è ammesso l'esercizio della somministrazione, nonché la possibilità di ospitare operatori commerciali itineranti su aree pubbliche di soli prodotti alimentari tipici regionali e/o di dolci, di giocattoli, bigiotteria ed oggettistica varia, purché in possesso di regolare autorizzazione alla vendita, e di nessun altro tipo di prodotto.
3. Le concessioni possono essere rilasciate ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su area pubblica per un periodo di tempo complessivo pari alla durata della manifestazione a cui si riferisce.
4. Ai concessionari viene applicata la disciplina prevista nel presente regolamento per la sosta e le modalità di vendita, in quanto compatibile.
5. In occasione di manifestazioni non istituzionali, organizzate da comitati, associazioni, contrade, aventi carattere locale e senza fine di lucro, è ammessa la possibilità di far svolgere, ad operatori legittimati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di prodotti specificatamente previsti fermo quanto normato al comma 2 del presente articolo.
6. La domanda di concessione di suolo pubblico dovrà essere inoltrata dagli organizzatori ai competenti uffici comunali almeno 30 giorni prima e sarà valutata in merito agli aspetti inerenti la viabilità, la sicurezza stradale, l'igiene, la-sanità e l'interesse pubblico in genere. In caso di mancata risposta entro i successivi 20 giorni, la richiesta si intende respinta. La richiesta dovrà contenere il nominativo di un responsabile organizzativo, prontamente reperibile sul posto.
7. Il numero di posteggi sarà determinato in relazione alle esigenze relative allo spazio a disposizione, alla viabilità ed alle condizioni di sicurezza e d'igiene.
8. L'organizzazione di tali manifestazioni è affidata alle stesse associazioni o comitati richiedenti, a cui verrà rilasciata la relativa concessione di suolo pubblico e, nel caso, quella prevista dal TULPS. Gli organizzatori dovranno farsi carico della localizzazione e assegnazione dei posteggi, nonché di ogni incombenza organizzativa anche rispetto alla Circolare del Ministero dell'interno n. 73852 del 19 giugno 2017 e n. 11001/1/110/ (10) del 18.07.2018.
9. Tutti gli oneri inerenti l'occupazione di suolo ed altri eventualmente previsti dovranno essere corrisposti dal concessionario, che avrà la completa responsabilità dell'evento, anche nei confronti di terzi.
10. Salvo i casi espressamente autorizzati nelle modalità di cui al comma precedente, non potranno comunque svolgersi eventi coincidenti con il giorno di svolgimento del mercato.

Art. 28. Fiere

1. Per quanto riguarda la definizione delle fiere e le presenze operative nelle stesse si rimanda all'articolo 2 del presente regolamento ed alle norme regionali vigenti.
2. Le aree destinate alle fiere sono quelle individuate dall'articolo 31 comma 3 del Presente Regolamento e, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3 comma 1 del presente

regolamento, sono riservate ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale.

3. Tutte o parte delle aree destinate a fiere possono essere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti, purché in possesso di regolare autorizzazione alla vendita.
4. Le disposizioni previste per i posteggi nei mercati si applicano anche alle aree oggetto del presente articolo, in quanto compatibili.
5. La soppressione, lo spostamento o trasferimento di una fiera, la modifica della dislocazione dei posteggi, il loro aumento o diminuzione, lo spostamento della data di svolgimento della manifestazione fieristica sono decisi con delibera di Giunta Comunale, secondo le modalità previste nella disciplina regionale.
6. Durante lo svolgimento delle fiere, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, gli esercizi di vicinato ed i pubblici esercizi possono vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o su quella adiacente la fiera, previo ottenimento dell'autorizzazione di occupazione suolo pubblico da richiedere singolarmente o attraverso l'organizzatore.
7. Nelle fiere il Comune può richiedere agli operatori particolari strutture di vendita o addobbi ritenuti idonei per il contesto urbano o per il tema della fiera.
8. Nell'ambito della programmazione ed individuazione delle fiere, come dell'eventuale loro spostamento, dovrà essere prevista una puntuale verifica del rispetto dalla Circolare del Ministero dell'interno n. 73852 del 19 giugno 2017 e n. 11001/1/110/ (10) del 18.07.2018, predisponendo tutti gli atti e gli aspetti logistico organizzativi in capo agli Organizzatori.

Art. 29. Autorizzazione per operare nelle fiere

1. La partecipazione alle fiere è subordinata all'adesione al Bando che il Comune predispone nei termini di legge.
2. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale deve partecipare al bando secondo le indicazioni riportate nel bando stesso.
3. Per l'assegnazione dei posteggi si applica quanto previsto del presente Regolamento nonché dalla Conferenza Unificata Stato-Regione del 5 luglio 2012 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nr. 79 del 4.4.2013, recante i principi per l'assegnazione di posteggi sulle aree pubbliche.
4. Qualora il Comune sopprima una fiera perdono efficacia le relative concessioni dei posteggi.

Art. 30. Spunta Posteggi Fiere.

1. I posteggi non occupati entro l'orario stabilito potranno essere assegnati come di seguito specificato:
 - a. agli operatori non invitati alla scelta del posteggio per mancanza di posteggi, in base all'ordine della graduatoria;
 - b. agli operatori assenti durante le operazioni di scelta preventiva per l'assegnazione del posteggio;
 - c. agli operatori che hanno spedito le domande fuori termine: verrà considerata titolo prioritario la data di spedizione o di consegna della domanda;
2. Gli operatori non potranno eccedere le dimensioni del posteggio assegnato.
3. All'assegnatario è assolutamente vietato spostarsi da un posteggio ad un altro o scambiarsi il posteggio.
4. È assolutamente vietata la cessione del posteggio; l'operatore deve essere munito di autorizzazione di commercio su area pubblica, in caso contrario l'operatore sarà allontanato dal posteggio assegnato senza attribuzione del punteggio di presenza effettiva nella fiera.

Sarà a discrezione dell'ufficio assegnare nell'ambito della fiera posteggi ad operatori specializzati nella vendita di prodotti con particolari caratteristiche merceologiche o promozionali di cultura, o associazioni del territorio, nonché gastronomie locali. Ai suddetti operatori non sarà attribuito alcun punteggio di partecipazione alla fiera.

Art. 31. Fiere e commercio su aree pubbliche: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali

1. Le Fiere attualmente esistenti sono le seguenti:
 - Fiera Di San Martino sita in via Isonzo e via Comasinella
2. L'istituzione, l'ubicazione delle Fiere e relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni, totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono determinate dalla Giunta comunale, secondo quanto previsto dal presente regolamento, nel rispetto delle indicazioni regionali sull'individuazione delle aree mercatali, in quanto compatibili, nonché previo parere preventivo, se necessario, e sentita la Commissione Consultiva per il commercio su aree pubbliche. .
3. Le aree e/o vie su cui possono essere istituite nuove Fiere e/o effettuato il commercio su area pubblica, fermo restando quanto indicato al comma precedente sono:

ÉVia Roma nel tratto compreso tra Piazza Biraghi/C.so Italia e via Carducci;
ÉVia Marconi nel tratto compreso tra Piazza Biraghi/C.so Italia e via Padre Monti;
ÉC.so Italia nel tratto compreso tra via Fiume e Piazza Anselmo IV;
ÉC.so Milano nel tratto compreso tra via Porta e via Pusterla;
ÉC.so Milano nel tratto compreso tra via Milite Ignoto e via Parini;
ÉC.so Milano nel tratto compreso tra via Mazzini e Via Gaetana Agnesi;
ÉVia Comasinella nel tratto compreso tra via Volta e Via Lambro;
ÉVia Don Minzoni;
ÉVia Giovanni XXIII tra via Isonzo e Via Lambro;
ÉVia Don Sturzo;
ÉParcheeggio via Europa;
ÉL'area compresa tra via Francioli e via Paganini;
ÉLargo Dabbeni;
ÉVia Bertacciola e via Isonzo nel tratto compreso tra via Don Mariani e via Piazza San Martino;
ÉPiazza San Martino;
ÉVia E. Toti nel tratto compreso tra P.zza Mozart e P.zza San Martino;
ÉVia Padre Monti nel tratto compreso tra via Pizzi e via Isonzo;
ÉPiazza Bonaparte;
ÉVia Ugo Foscolo piazzale Cimitero;
ÉVia Desio all'altezza del numero civico 44;
ÉNei parchi comunali;

4. L'istituzione di nuove Fiere è stabilita dalla Giunta comunale secondo gli indirizzi di cui alla normativa regionale.
5. La Giunta comunale può deliberare l'affidamento della gestione delle Fiere suindicate a soggetti pubblici o privati secondo la disciplina prevista per le aree mercatali all'articolo 13 del presente regolamento.

Art. 32. Sagre

1. Per quanto riguarda la definizione di sagra si demanda a quanto previsto nell'art.2 del presente Regolamento.

2. Per motivi di rilevante interesse pubblico e di sicurezza non è ammesso lo svolgimento delle sagre in prossimità delle scuole nell'orario di svolgimento delle stesse, in caso sia prevista l'effettuazione di spettacoli.
3. Le aree e/o vie su cui possono essere svolte Sagre, fermo restando quanto indicato nel presente Regolamento, sono quelle di cui all'articolo 31 comma 3 del Presente Regolamento; annualmente la Giunta Comunale delibera il relativo calendario.
4. Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, gli esercizi di vicinato ed i pubblici esercizi possono vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o su quella adiacente la sagra, previo ottenimento dell'autorizzazione di occupazione suolo pubblico da richiedere singolarmente o attraverso l'organizzatore.
5. Per lo svolgimento della sagra su suolo pubblico è necessario l'ottenimento della relativa concessione.
6. Fermo restando quanto indicato precedentemente, è fatta salva la disciplina prevista dal TULPS, nonché la verifica del rispetto dalla Circolare del Ministero dell'interno n. 73852 del 19 giugno 2017 e n. 11001/1/110/(10) del 18.07.2018; la predisposizione di tutti gli atti e gli aspetti logistico organizzativi rimangono in capo all'Organizzazione.

Art. 33. Attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, disciplinato dall'art. 72 della legge regionale n. 6/2010 s.m.i., deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico - sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela dei consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione.
2. Le aree e/o vie su cui può essere svolta l'attività di somministrazione, fermo restando quanto indicato nel presente Regolamento, sono quelle di cui all'articolo 31 comma 3 del Presente Regolamento.
3. Qualora nell'ambito della sagra siano previsti eventi o manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza, autorizzazione o scia, le relative istanze vanno presentate almeno 20 giorni prima dello svolgimento della stessa e i relativi atti di assenso devono essere prodotti prima dell'effettuazione della sagra.
4. Rimangono in capo all'Organizzazione la verifica del rispetto dalla Circolare del Ministero dell'interno n. 73852 del 19 giugno 2017 e n. 11001/1/110/(10) del 18.07.2018 come, altresì, la predisposizione tutti gli atti e degli aspetti logistico organizzativi.

Art. 34. Calendario regionale delle fiere e delle sagre

1. Per poter essere inseriti nel calendario regionale delle fiere e delle sagre, gli organizzatori devono presentare al Comune di svolgimento della stessa apposita istanza entro il 31 ottobre di ogni anno.
2. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine stabilito dal comune:
 - a. Dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
 - b. Indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (e-mail / telefono);
 - c. Tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
 - d. Denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
 - e. Indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;

- f. Indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
 - g. Programma di massima della manifestazione;
 - h. Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.
3. Nel caso di sovrapposizione di 2 o più sagre nello stesso luogo e data, il Comune accoglie l'istanza coi seguenti criteri, nell'ordine:
 - 1° sagra con finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale con vendita/somministrazione di prodotti dell'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali o comunque DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
 - 2° forte connotazione tradizionale dell'evento (religiosa, festa patronale, commemorazione);
 - 3° numero di annualità precedenti in cui si è già svolta la sagra;
 - 4° grado di coinvolgimento degli operatori commerciali in sede fissa;
 - 5° ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
 4. Per istanze in contrasto con gli atti di programmazione il Comune, prima della compilazione definitiva dell'elenco, ne comunica il rigetto motivato o propone una diversa data/modalità di svolgimento al fine di renderla compatibile con gli atti stessi.
 5. Il Comune redige l'elenco delle fiere e delle sagre entro il 30 novembre di ogni anno e lo approva con Delibera di Giunta.
 6. Il comune carica l'elenco annuale di cui al comma precedente sull'apposita piattaforma informatica di Regione Lombardia entro il 15 dicembre di ogni anno.

Art. 35. Modifiche del calendario regionale delle fiere e delle sagre

1. L'elenco delle fiere e delle sagre, inserito nel calendario regionale, può essere integrato o modificato dal Comune, previa consultazione della Commissione Comunale Consultiva integrata dai rappresentanti delle Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore somministrazione.
2. È possibile presentare domande fuori termine in via del tutto eccezionale solo per una nuova manifestazione, non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale
3. L'autorizzazione allo svolgimento di nuova manifestazione è promosso dalla Giunta Comunale con provvedimento motivato.

Art. 36. Hobbisti.

1. Per la definizione di hobbisti si demanda a quanto previsto dall'art 2 del presente Regolamento.
2. È onere dell'Organizzatore dell'evento raccogliere e depositare presso l'Ufficio Comunale Competente tutte le richieste e la relativa domanda di svolgimento, previa verifica dei requisiti di cui al comma 1 come, altresì, la verifica e l'attuazione dalla Circolare del Ministero dell'interno n. 73852 del 19 giugno 2017 e n. 11001/1/110/(10) del 18.07.2018; la predisposizione di tutti gli atti e gli aspetti logistico organizzativi rimangono in capo all'Organizzazione.
3. La richiesta di partecipazione di ciascun Hobbista dovrà essere accompagnata da una Dichiarazione redatta ai sensi dall'art.76 D.P.R.n.445 del 28/12/2000 s.m.i nella quale il soggetto dichiara, sotto la propria responsabilità, la corrispondenza a quanto indicato al comma primo del presente articolo, indicando la tipologia e le quantità di merce che intenderà esporre.

4. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato e presentato.
5. L'attività non può assolutamente configurarsi come situazione di tipo commerciale/economica e non è assimilabile ad alcuna delle fattispecie oggetto della disciplina regionale; l'attività deve essere svolta nel rispetto delle normative sanitarie e di sicurezza.
6. Le aree e/o vie su cui può essere svolta l'attività degli Hobbisti, fermo restando quanto indicato nel presente Regolamento, sono quelle di cui all'articolo 31 comma 3; nel caso di concomitanza con Fiere, dette aree devono essere ben definite e distinte, prevedendo una netta separazione tra le due tipologie di attività.

Art. 37. Comportamenti virtuosi

1. Tutti gli organizzatori di manifestazioni ed eventi di qualsiasi tipo devono adottare comportamenti virtuosi connessi al rispetto ambientale, ovvero ad una corretta gestione dei rifiuti, al rispetto della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 31/10/2018, al mantenimento del decoro dell'area, al rispetto dei livelli di rumorosità ambientale, alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale. Gli organizzatori sono tenuti altresì al rispetto dei valori e dei principi di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2018.

Art. 38. Modifica spostamento posteggi

1. Fermo restando quanto indicato nel presente regolamento il Responsabile dell'Ufficio Commercio, comunque, per ragioni di sicurezza (security) in ottemperanza alla Circolare del Ministero dell'interno n. 73852 del 19 giugno 2017 e n. 11001/1/110/(10) del 18.07.2018, con proprio atto, può disporre lo spostamento, la modifica, la soppressione di posteggi e/o posti e/o spazi, al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza dei partecipanti e, nel contempo, il rispetto delle tradizioni storico - culturali e del patrimonio economico - sociale delle collettività locali che costituiscono una risorsa da valorizzare.

Art. 39. Regime sanzionatorio

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non espressamente sanzionate dalle leggi regionali o altre leggi, sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 così come previsto dall'articolo 7 bis D.lgs 267/00 s.m.i.
2. In caso di recidiva, due violazioni nell'arco di 12 (dodici) mesi, le sanzioni di cui al comma precedente sono raddoppiate.
3. Ogni altra modifica legislativa della misura e della fattispecie delle sanzioni amministrative verrà applicata senza dover procedere alla revisione del presente articolo

Art.40. - Disposizioni finali

1. Per quanto compatibile le norme del presente Regolamento si applicano anche agli eventi, alle manifestazioni ed intrattenimenti organizzati dall'Amministrazione Comunale, dai Commercianti e/o dalle varie Associazioni.
2. Per tutto quanto in contrasto o non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle vigenti disposizioni Nazionali e Regionali.
3. Tutti i contenuti del presente Regolamento si intendono di natura dinamica e formale e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo del

presente Regolamento o, comunque, emanazione di nuove, al posto delle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.

Art. 41. **6** Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Il presente Regolamento annulla il precedente per lo svolgimento dell'attività di Commercio su area pubblica nel mercato settimanale del comune di Bovisio Masciago e il precedente Regolamento per il funzionamento della Consulta Comunale per le attività commerciali.